

	 <i>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</i> <b>ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE</b> <b>“64° Rodari-Moscatti”</b> Sc. Infanzia, Primaria e Secondaria di I g. <b>Miano – Napoli</b> Ambito Scolastico 13 – Via Lombardia, 28 – 80145 Napoli 081/ 7544639 - NAIC8DG006 –CF 95170100630 <a href="mailto:naic8dg006@istruzione.it">naic8dg006@istruzione.it</a> - <a href="mailto:naic8dg006@pec.istruzione.it">naic8dg006@pec.istruzione.it</a> <a href="http://www.ic64rodarimoscati.gov.it">www.ic64rodarimoscati.gov.it</a>	
---	--	---

Al prof. \_\_\_\_\_  
SEDE

**OGGETTO: Nomina docente accompagnatore**

La S.V., nel rispetto del progetto e del programma autorizzati (prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), è incaricata di accompagnare in data \_\_\_\_\_,

Orario di partenza \_\_\_\_\_

Luogo di partenza \_\_\_\_\_

Orario presumibile di rientro \_\_\_\_\_

Luogo di rientro \_\_\_\_\_

Meta \_\_\_\_\_

nr. \_\_\_\_\_ autobus della Ditta \_\_\_\_\_

targato/i \_\_\_\_\_

Tipo \_\_\_\_\_

i seguenti alunni della classe

**INSERIRE elenco nominativo alunni affidati**


**La S.V., in qualità di docente accompagnatore, consapevole che:**

- che l’incarico di accompagnatore comporta l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 1176, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312; all’art. 591 del Codice penale e alla nota ministeriale n. 674 del 03.02.2016 e che le responsabilità di cui agli articoli e alla nota elencati, si estendono all’intero arco temporale in cui gli alunni sono loro affidati con nomina individuale ed elenco nominativo;
- che “l’iscrizione a scuola e l’ammissione ad una gita scolastica determinano l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni” (Corte di Cassazione Sentenza n. 1769/2012);

**ha l’obbligo di:**

- effettuare un'attenta ed assidua vigilanza degli alunni;
- riconsegnare gli alunni alle famiglie o a persone regolarmente delegate al termine del viaggio d'istruzione;
- non allontanarsi dal gruppo a lui affidato, lasciando da soli gli alunni, se non per eccezionali ed improcrastinabili motivi e per tempi brevissimi. In tali casi straordinari, il docente affiderà gli alunni ad un altro docente accompagnatore, che provvederà temporaneamente alla loro sorveglianza;
- rispettare rigorosamente il programma autorizzato e a comunicare tempestivamente ogni difformità rispetto ad esso;
- comunicare tempestivamente eventuali assenze di altri docenti accompagnatori al fine di consentire una riorganizzazione del servizio che assicuri l'incolumità e la sicurezza degli alunni;
- non intraprendere il viaggio prima che le forze dell'ordine competenti abbiano effettuato i controlli finalizzati all'accertamento dell'idoneità del veicolo e del conducente;
- richiedere personalmente l'intervento delle forze dell'ordine in presenza di evidenti situazioni che possano compromettere la sicurezza e l'incolumità degli alunni;
- vigilare sulla condotta del conducente e, pertanto, di assicurarsi che il conducente
  - nel corso del viaggio non abbia manifestamente assunto sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci), né bevande alcoliche, neppure in modica quantità<sup>1</sup>;
  - durante la guida non faccia uso di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare<sup>2</sup>;
  - rispetti il periodo di guida giornaliero; il periodo di guida settimanale e bisettimanale; fruisca di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale<sup>3</sup>;
  - rispetti i limiti di velocità del veicolo che devono sempre essere adeguati alle caratteristiche e condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile<sup>4</sup>;
  - rispetti i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada<sup>5</sup>.
- diligenza preventivo, ovvero la conferma o il superamento *de visu* della valutazione di adeguatezza precedentemente espressa "sulla carta", mediante una disamina in loco della struttura alberghiera e delle singole stanze qualora essi non appaiono sufficientemente sicuri in quanto recanti insidie, evidenti fonti di rischio o pericoli per l'incolumità degli allievi, come da sentenza della Corte di Cassazione n. 1769/2012;
- richiedere personalmente la collaborazione e l'intervento degli Uffici della Polizia Stradale territorialmente competenti, ogni qualvolta la S.V. lo ritenga opportuno (prima di intraprendere il viaggio e/o durante lo stesso; qualora la condotta del conducente e/o l'idoneità del veicolo non dovessero rispondere ai requisiti riassunti nel Vademecum).
- personalmente l'intervento degli organi di Polizia stradale tramite i tradizionali numeri di emergenza, in presenza di evidenti situazioni che possano compromettere la sicurezza della circolazione e l'incolumità dei trasportati.
- rispettare rigorosamente le procedure organizzative preposte.

**Dichiara, altresì, di essere consapevole :**

- che la Corte dei Conti, sez. III, 19 febbraio 1994, n° 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio;
- di non aver diritto ad alcuna indennità di trasferta, ex art. 1, cc. 213-217, L. n. 266/2005;
- di non avere diritto ad alcun recupero né di ore, né di giorni, anche nel caso i giorni delle uscite/viaggi comprendano l'eventuale "giorno libero";
- di aver diritto al recupero compensativo solo nel caso i giorni del viaggio comprendano la domenica, ex art. 36, c.3, Costituzione.

---

<sup>1</sup> Artt. 187 e 186-bis C.d.S

<sup>2</sup> Art. 173 C.d.S

<sup>3</sup> Cfr. Regolamento (CE) n. 561/2006 – Capo II.

<sup>4</sup> Art. 141 C.d.S.

<sup>5</sup> Art. 142 C.d.S.

**Si informa che, come dalla S.V. indicato, la Sua utenza telefonica attiva, comunicata alla Polizia stradale è la seguente \_\_\_\_\_**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Prof.ssa Giuseppina Marzocchella*

Per accettazione

Data \_\_\_\_\_

Firma del docente \_\_\_\_\_



**DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ  
A SVOLGERE IL RUOLO DI DOCENTE NEI VIAGGI D’ISTRUZIONE**

Il/la sottoscritta/o \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, docente presso l’IC 64° ”Rodari-Moscatti” nell’a.s. 2017/2018,

**DICHIARA**

**la propria DISPONIBILITÀ A SVOLGERE IL RUOLO DI DOCENTE ACCOMPAGNATORE nei viaggi d’istruzione.**

**DICHIARA, altresì, DI ESSERE CONSAPEVOLE:**

- che, in qualità di accompagnatore, ha l’obbligo di effettuare un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni;
- che l’incarico di accompagnatore comporta l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 1176, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312; all’art. 591 del Codice penale e alla nota ministeriale n. 674 del 03.02.2016 e che le responsabilità di cui agli articoli e alla nota elencati, si estendono all’intero arco temporale in cui gli alunni sono loro affidati con nomina individuale ed elenco nominativo;
- che *“l’iscrizione a scuola e l’ammissione ad una gita scolastica determinano l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni”* (Corte di Cassazione Sentenza n. 1769/2012);
- di dover riconsegnare gli alunni alle famiglie o a persone regolarmente delegate al termine del viaggio d’istruzione;
- che non è consentito ai docenti allontanarsi dal gruppo loro affidato, lasciando da soli gli alunni, se non per eccezionali ed improcrastinabili motivi e per tempi brevissimi. In tali casi straordinari, il docente affiderà gli alunni ad un altro docente accompagnatore, che provvederà temporaneamente alla loro sorveglianza;
- che è tenuto al rigoroso rispetto del programma autorizzato e a comunicare tempestivamente ogni difformità rispetto ad esso;
- che è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali assenze di altri docenti accompagnatori al fine di consentire una riorganizzazione del servizio che assicuri l’incolumità e la sicurezza degli alunni;
- di non poter intraprendere il viaggio prima che le forze dell’ordine competenti abbiano effettuato i controlli finalizzati all’accertamento dell’idoneità del veicolo e del conducente;
- di dover richiedere personalmente l’intervento delle forze dell’ordine in presenza di evidenti situazioni che possano compromettere la sicurezza e l’incolumità degli alunni;

- grava sui docenti l'obbligo di vigilanza sulla condotta del conducente, pertanto si assicurerà che il conducente
  - nel corso del viaggio non assuma sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci), né bevande alcoliche, neppure in modica quantità<sup>1</sup>.
  - durante la guida non faccia uso di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare<sup>2</sup>
  - rispetti il periodo di guida giornaliero; il periodo di guida settimanale e bisettimanale; fruisca di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale<sup>3</sup>
  - rispetti i limiti di velocità del veicolo che devono sempre essere adeguati alle caratteristiche e condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile<sup>4</sup>
  - rispetti i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada<sup>5</sup>
- che, come da sentenza della Corte di Cassazione n. 1769/2012, grava sui docenti l'obbligo di diligenza preventivo, ovvero la conferma o il superamento *de visu* della valutazione di adeguatezza precedentemente espressa "sulla carta", mediante una disamina in loco della struttura alberghiera e delle singole stanze qualora essi non appaiono sufficientemente sicuri in quanto recanti insidie, evidenti fonti di rischio o pericoli per l'incolumità degli allievi;
- di dover richiedere personalmente la collaborazione e l'intervento degli Uffici della Polizia Stradale territorialmente competenti, ogni qualvolta la S.V. lo ritenga opportuno (prima di intraprendere il viaggio e/o durante lo stesso; qualora la condotta del conducente e/o l'idoneità del veicolo non dovessero rispondere ai requisiti riassunti nel Vademecum).
- di dover richiedere personalmente l'intervento degli organi di Polizia stradale tramite i tradizionali numeri di emergenza, in presenza di evidenti situazioni che possano compromettere la sicurezza della circolazione e l'incolumità dei trasportati.
- che la Corte dei Conti, sez. III, 19 febbraio 1994, n° 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio;
- di dover rispettare rigorosamente le procedure organizzative preposte;
- di non aver diritto ad alcuna indennità di trasferta, ex art. 1, cc. 213-217, L. n. 266/2005;
- di non avere diritto ad alcun recupero né di ore, né di giorni, anche nel caso i giorni delle uscite/viaggi comprendano l'eventuale "giorno libero";
- di aver diritto al recupero compensativo solo nel caso i giorni del viaggio comprendano la domenica, ex art. 36, c.3, Costituzione.

FIRMA

---

---

<sup>1</sup> Artt. 187 e 186-bis C.d.S

<sup>2</sup> Art. 173 C.d.S

<sup>3</sup> Cfr. Regolamento (CE) n. 561/2006 – Capo II.

<sup>4</sup> Art. 141 C.d.S.

<sup>5</sup> Art. 142 C.d.S.